



## Parlamento Europeo, risoluzione 23 marzo 2006

«1. riconosce pienamente la funzione cruciale esercitata dalle professioni legali in una società democratica, al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, lo stato di diritto e la sicurezza nell'applicazione della legge (...omissis...)»

4. ribadisce l'importanza delle norme necessarie ad assicurare l'indipendenza, la competenza, l'integrità e la responsabilità dei membri delle professioni legali, con lo scopo di garantire la qualità dei loro servizi, a beneficio dei loro clienti e della società in generale, e per salvaguardare l'interesse pubblico (...omissis...)»

Per il nuovo Consiglio è l'ora dei fatti.

Alla fiducia che i colleghi hanno espresso devono ora corrispondere azioni concrete.

Ci sono grandi problemi da affrontare, questioni essenziali per la libertà e indipendenza dell'Avvocatura. Il mantenimento di alti livelli di professionalità impone l'adozione di efficaci strumenti di formazione ed aggiornamento. La nostra scuola forense deve essere rifondata. Gli strumenti telematici devono essere utilizzati al massimo. Il nuovo codice deontologico impone riflessioni sulla nostra giurisprudenza. L'elenco potrebbe continuare ma si finirebbe per contraddire la premessa.

Solo un'ultima considerazione.

Il Consiglio, organo con compiti istituzionali, di fatto è riconosciuto dagli iscritti come loro espressione per cui è impegnato a sostenerne le ragioni e a difenderne la dignità e la libertà.

In momento critici come questo dobbiamo raccogliere tutte le forze disponibili per dare alla nostra rappresentanza il massimo della forza, i Consigli ed il Consiglio Nazionale debbono poter esprimere la voce di una avvocatura unita e decisa a difendere i principi fondamentali che l'hanno sempre ispirata, il rapporto di stretta collaborazione tra tutti noi è quanto mai indispensabile.

Il prossimo intervento su queste pagine sarà per presentare i primi risultati di un lavoro nel quale tutti i Consiglieri sono già impegnati, nel frattempo le porte del Consiglio sono aperte...

Stefano Savi

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Cari Colleghi del Foro genovese, cari Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Genova,

è con grande piacere che porgo al Presidente ed ai membri del Consiglio dell'Ordine di Genova recentemente rinnovato, ed al quale anche io appartengo, un augurio di buon lavoro nell'interesse dell'avvocatura locale, che si è sempre distinta a livello nazionale per il suo alto livello di sensibilità e preparazione.

Approfitto di questo indirizzo di saluto per richiamare l'attenzione sulla risoluzione approvata il 23 marzo u.s. dal Parlamento europeo, che riconosce finalmente ed esplicitamente il rilievo e la specificità della professione forense\*.

Di particolare soddisfazione è il riconoscimento del principio che la professione dell'avvocato tutela interessi pubblici vitali\* per una società democratica, e che tali interessi costituiscono un naturale ed invalicabile limite all'applicazione dei principi della concorrenza, che dunque non può essere indiscriminata. Si tratta della primo concreto accoglimento da parte delle Istituzioni comunitarie del messaggio che l'Avvocatura italiana ed europea ribadiscono da tempo, e con profonda convinzione, nell'ambito delle diverse vertenze in atto sui temi della riforma e della liberalizzazione delle normative professionali.

Mi è ulteriormente gradito riconoscere che il lavoro, spesso silente e concreto, svolto in sede europea dal C.C.B.E., quale organismo rappresentativo dell'Avvocatura europea tutta, sta producendo frutti promettenti: ciò conferma quindi anche la bontà della scelta del C.N.F. di sviluppare in modo rilevante la partecipazione italiana alla politica europea delle professioni.

Guido Alpa

Presidente del Consiglio Nazionale Forense

## s o m m a r i o

|   |         |
|---|---------|
| Commissioni consultive                              | II      |
| Ruolo istituzionale del CNF                         | III     |
| Osservatorio Genovese sulla giustizia civile        | III     |
| Magistratura Onoraria                               | IV      |
| Antiriciclaggio                                     | V       |
| Relazione del tesoriere                             | VI      |
| Modifiche al codice deontologico                    | VIII-XV |
| Conferenza Ordini Forensi del Sud-Est della Francia | XV      |
| Scuola Forense - Orario lezioni ed esercitazioni    | XVI     |

\* (...Omissis...) 1. riconosce pienamente la funzione cruciale esercitata dalle professioni legali in una società democratica, al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, lo stato di diritto e la sicurezza nell'applicazione della legge, sia quando gli avvocati rappresentano e difendono i clienti in tribunale che quando danno parere legale ai loro clienti; (...Omissis...) 3. evidenzia le alte qualificazioni richieste per accedere alla professione legale, il bisogno di proteggere tali qualificazioni che caratterizza le professioni legali, nell'interesse dei cittadini europei e il bisogno di creare una relazione specifica basata sulla fiducia tra i membri delle professioni legali e i loro clienti;

(...Omissis...) 4. ribadisce l'importanza delle norme necessarie ad assicurare l'indipendenza, la competenza, l'integrità e la responsabilità dei membri delle professioni legali, con lo scopo di garantire la qualità dei loro servizi, a beneficio dei loro clienti e della società in generale, e per salvaguardare l'interesse pubblico;

(...Omissis...) 12. considera che gli interessi pubblici che prevalgono sui principi della concorrenza dell'Unione europea si trovano nel sistema legale dello Stato membro in cui le norme sono adottate o producono i loro effetti, mentre non esiste un criterio d'interesse pubblico della UE, comunque lo si voglia definire; (...Omissis...)

# Commissioni consultive

costituite nelle Sedute Consiliari del 9, 16 e 23 marzo 2006

Il Consiglio articola la propria attività attraverso una serie di Commissioni alle quali vengono affidati specifici compiti.

Alcune Commissioni per la natura della materia trattata sono composte da soli Consiglieri, altre sono integrate da Colleghi esterni al Consiglio.

Affrontando una prima fase organizzativa il Consiglio ha deciso l'istituzione delle seguenti commissioni.

## VERIFICA DELLA PRATICA FORENSE

Questa commissione ha il compito di verificare l'effettività della pratica attraverso colloqui periodici e controlli, in particolare, in relazione agli obblighi che da essa derivano sia al praticante che al dominus.

La commissione ha altresì il compito di proporre al Consiglio l'adozione di strumenti volti rendere la verifica più efficace.

Responsabile è l'avv. **Guido Colella** affiancato dai consiglieri avv. Mauro Ferrando, Alessandro Vaccaro e Paolo Scovazzi.

## PARCELLE

La commissione procede alla verifica della congruità delle parcelle di cui è richiesta la taratura in applicazione delle vigenti tariffe così da proporre al consiglio l'approvazione. Dispone altresì la comparizione delle parti quando richiesta. Esprime al Consiglio pareri relativi alla interpretazione della tariffe vigenti.

Responsabile per il settore civile è l'avv. **Mauro Ferrando** affiancato dai consiglieri avv. Giorgio Villani, avv. Angelo Raimo, avv. Andrea Corrado.

Per il settore penale responsabile è l'avv. Paolo Costa affiancato dall'avv. Paolo Scovazzi.

## COORDINAMENTO CULTURALE

Questa commissione ha il compito di progettare prima e rendere operativo poi un programma volto ad affrontare il fondamentale problema dell'aggiornamento professionale riconosciuto come priorità per l'attività del Consiglio. Il progetto dovrà valutare la possibilità di elaborare un programma quanto più organico possibile in relazione alle questioni di maggior interesse coordinandone l'attuazione con le associazioni professionali, pur nel massimo rispetto della loro autonomia. Il programma potrà comprendere forme di collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense ed altri Ordini distrettuali e non, nonché l'utilizzazione di tecnologie utili per la proposizione degli eventi a distanza e la registrazione degli stessi così da renderli disponibili per i colleghi.

Responsabile è l'avv. **Emanuele Basso** affiancato dai consiglieri avv. Mauro Ferrando e avv. Andrea Corrado. La commissione è aperta alla collaborazione di colleghi non consiglieri.

## OSSERVATORIO SULLE MAGISTRATURE ONORARIE

Considerata la diffusione dei magistrati onorari, la rilevanza percentuale di tale presenza, gli inconvenienti spesso lamentati, la preoccupazione ampiamente condivisa per il sistematico affidamento della giustizia a magistrati non togati e la carenza delle strutture il Consiglio ha rilevato la necessità di monitorare il fenomeno in ogni suo aspetto al fine di assumere le iniziative che si riterranno più opportune.

Il compito di monitorare la situazione e riferirne al Consiglio è

affidato per il settore civile agli avvocati **Vincenzina Buonocore** e **Carlotta Farina**.

Il settore penale è affidato agli avvocati **Alessandro Vaccaro** e **Paolo Scovazzi** che collaboreranno con omologa commissione della Camera Penale Regionale Ligure.

## OSSERVATORIO SULLA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

La riforma e la sua fase di attuazione, con i problemi applicativi ed interpretativi che ne nasceranno, deve costituire oggetto di iniziative volte alla conoscenza ed all'approfondimento ed al contempo al confronto con la Magistratura.

L'osservatorio è affidato all'avvocato **Giorgio Villani** che si avvarrà della collaborazione di colleghi anche esterni al Consiglio.

## PARI OPPORTUNITÀ

La consapevolezza dei problemi che purtroppo ancora esistono sotto il profilo oggettivo tali da condizionare negativamente le potenzialità professionali induce a ritenere necessario promuovere iniziative volte al superamento di tale situazione. A tal fine il Consiglio intende avviare preliminarmente una indagine conoscitiva in assonanza con il Consiglio Nazionale Forense utile alla elaborazione e realizzazione di iniziative concrete.

Responsabile della commissione è l'avvocato **Vincenzina Buonocore** che si avvarrà della collaborazione di colleghi esterni al Consiglio.

## AMMINISTRATIVA

La necessità di affrontare problematiche attinenti alla vita del Consiglio o alla sua attività istituzionale nonché l'elaborazione di regolamenti e la riforma di quelli esistenti hanno portato il Consiglio a dotarsi di una commissione a cui affidare tali compiti, responsabile della stessa è l'avv. **Luigi Cocchi** che potrà ricorrere alla collaborazione di colleghi esterni al Consiglio.

## INFORMATICA

Il Consiglio ha negli ultimi tempi fatto molto per dotarsi di una struttura informatica tale da supportare adeguatamente l'attività di segreteria e di fornire strumenti di informazione a tutti i colleghi. Ora si rende necessario allestire un nuovo sito che rappresenti un salto di qualità in quanto capace di fornire non solo informazioni sulla vita del Consiglio, sulle scadenze e sugli eventi ma anche servizi come ad esempio informazioni in tempo reale sulla situazione di pratiche personali.

E' iniziata poi la sperimentazione del processo telematico che costituirà certamente una rivoluzione del nostro modo di lavorare. Con il CNF è allo studio la possibilità per tutti i colleghi di un collegamento alla banca dati della Cassazione a costi molto contenuti nonché di un sistema INTRANET che aprirebbe un canale informativo tra tutti gli iscritti, gli Ordini e il CNF.

Responsabile della Commissione è l'avv. **Mauro Ferrando** coadiuvato dall'avv. Andrea Corrado nonché da colleghi esterni al Consiglio.

## RELAZIONI INTERNAZIONALI

E' indispensabile affrontare le grandi problematiche relative alla professione ed alla globalizzazione dei mercati confron-

tando esperienze non solo nazionali. A tal fine sono necessari rapporti con le Avvocature Europee e di tutti quei Paesi con i quali sia possibile uno scambio di esperienze.

E' inoltre determinante assicurare la continuità della rappresentanza del nostro Ordine nella CCBE.

La commissione è affidata al Prof. Avv. **Sergio Maria Carbone** coadiuvato dall'avv. Mario Riccomagno nonché eventualmente da colleghi esterni al Consiglio.

#### PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

La commissione ha il compito di vagliare le numerosissime richieste di ammissione provvisoria al patrocinio così da proporre al Consiglio le decisioni da assumere.

Responsabile è l'avv. **Alessandro Barca** coadiuvato dall'avv. Paolo Scovazzi e da colleghi esterni al Consiglio.

#### DIFESA D'UFFICIO

Questa commissione ha il compito valutare le richieste di ammissione alle liste dei difensori di ufficio nel processo penale. In applicazione della vigente normativa l'iscrizione è consentita a coloro che dimostrino di aver esercitato in materia penale da almeno due anni o abbiano frequentato il corso organizzato dall'Ordine in collaborazione con la Camera Penale Ligure al termine del quale l'iscrizione è subordinata, come prevede la legge, al conseguimento mediante supera-

mento di prova orale di attestazione di idoneità.

La commissione è coordinata dall'avv. **Alessandro Vaccaro** coadiuvato dagli avvocati Guido Colella e Paolo Scovazzi. Essa opera unitamente alla omologa commissione della Camera Penale Ligure.

#### NOTIZIARIO

La redazione del notiziario che viene pubblicato quadrimestralmente in abbinamento alla rivista Nuova Giurisprudenza Ligure è affidata all'avv. **Alessandro Barca** che si avvarrà della collaborazione dell'avv. Alessandro Vaccaro per la compilazione del resoconto delle attività del Consiglio ed altresì di colleghi esterni.

#### BIBLIOTECA

La biblioteca dell'Ordine è affidata all'avv. **Andrea Corrado**.

Il Presidente, Avv. Stefano Savi

#### ERRATA CORRIGE

**Nel numero precedente abbiamo pubblicato la lista di coloro che hanno superato l'esame di abilitazione nell'ultima sessione presso la Corte d'Appello di Genova, omettendo il nome del neo avvocato Simone Stagnaro.**

# Ruolo istituzionale del C.N.F.

*Delibera Consiliare del 27 aprile 2006*

**In vista della riunione dei Presidenti degli Ordini che si è svolta a Roma nella sede del Consiglio Nazionale Forense, nella seduta consiliare del 27 aprile 2006 è stata assunta la seguente delibera:**

(...*Omissis*...)

Il Consiglio,

#### VISTA

la gravità della situazione con particolare riferimento a tendenze allo smantellamento del sistema ordinistico, la posizione assunta dall'O.U.A. in concomitanza con la recente iniziativa, poi revocata, di proclamazione di una giornata di astensione e, come conseguenza di questa, la posizione assunta dal Consiglio Nazionale Forense,

#### RITENUTO

- che si impone in tempi brevi un momento di riflessione che coinvolga tutta l'Avvocatura italiana volto a creare le condizioni che permettano di esprimerne con la dovuta autorevolezza ed in modo effettivamente unitario le ragioni e gli strumenti per difenderle,

- che non è possibile ignorare che il progetto di rappresentanza attraverso l'Organismo Unitario dell'Avvocatura non ha avuto successo essendosi tradotto in una ulteriore frammentazione del ceto forense ed altresì che la ricerca di una soluzione a tale stato di cose, nelle forme fino ad ora adottate, è stata sterile e paralizzante,

- che la posizione istituzionale del Consiglio Nazionale Forense costituisce l'unico possibile punto di partenza di un processo di aggregazione, riflessione e costruzione che coinvolga tutta l'Avvocatura al fine di rendere operativo quanto prima uno strumento unitario di rappresentanza nel rispetto delle prerogative istituzionali del C.N.F., degli Ordini e della libertà delle associazioni,

#### DELIBERA,

in coerenza con le posizioni assunte in materia,  
- di impegnarsi nel processo auspicato nella consapevolezza che il fallimento dello stesso costituirebbe un ulteriore gravissimo indebolimento dell'Avvocatura,  
- di non partecipare ad appuntamenti congressuali che non siano indetti dal Consiglio Nazionale Forense.

(...*Omissis*...)

Il Presidente

*f.to Avv. Stefano SAVI*

Il Cons. Segretario

*f.to Avv. Angelo RAMOINO*

## NotiziariO

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

N. 1 Aprile 2006

Quadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97

Editore: De Ferrari & Devega S.r.l.

Editoria e Comunicazione

**Direttore resp.: Maria Francesca Meloni**

**Redazione e Amministrazione:**

*c/o Tribunale di Genova*

Sped. in A.P. 70% filiale di Genova

**Comitato di Redazione**

**Coordinatore: Alessandro Barca**

Paolo Barbagelata,

Angelo Ramoino

Alessandro Vaccaro



**Delibera assunta dal COA di Genova  
nella seduta del 13 aprile 2006**

## Magistratura Onoraria

...Omissis...

### Situazione magistratura onoraria

#### Il Consiglio, preso atto

- della crescente proliferazione degli incarichi attribuiti alla magistratura onoraria in sede giudicante (G.O.T., G.O.A.);
- del concretizzarsi del rischio di progressiva istituzionalizzazione di uno strumento sorto per fronteggiare situazioni emergenziali o disfunzioni di carattere assolutamente temporaneo;
- della preoccupazione derivante da tale situazione espressa dall'Avvocatura in ragione della funzione che esercita verso la collettività per la salvaguardia dei diritti anche nei confronti dello Stato;
- della presa di posizione della Camera Penale Ligure,

#### considerato

- che la Costituzione disciplina la funzione giurisdizionale prevedendo l'accesso alla magistratura per concorso e l'esercizio della stessa da parte di magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario così da garantirne l'indipendenza, l'autonomia e la preparazione prevedendo come eccezionale il ricorso a nomine onorarie;
- che indipendenza, autonomia e preparazione professionale sono comunque valori che devono essere garantiti in relazione a qualsiasi soggetto che amministri giustizia nell'interesse della collettività;
- che le norme che regolano la magistratura onoraria non possono essere utilizzate per la sostanziale elusione dei principi costituzionali;
- che per altro verso deve essere assicurata pari dignità ad ogni soggetto che eserciti funzione giurisdizionale,

#### delibera

di attivarsi nelle competenti sedi per sollecitare l'adozione di criteri di impiego della magistratura onoraria rispettosi dei principi di eccezionalità e supplenza che regolano la materia, assumendo altresì le iniziative necessarie volte a diffondere le ragioni della preoccupazione, trattandosi di problematica di grande rilievo sociale ed inoltre di monitorare l'evoluzione della situazione così da eventualmente promuovere iniziative volte ad ottenere il rispetto del dettato costituzionale.

...Omissis...

## Utilizzo della Magistratura Onoraria

*Riposta del Presidente della Corte d'Appello di Genova  
e del Presidente del Tribunale di Genova*

Genova, 28 aprile 2006.

Al Signor

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

Con riferimento a quanto contenuto nella sua nota relativa all'oggetto in data 21 aprile 2006, assicuro di aver sensibilizzato sul punto il Sig. Presidente del Tribunale di Genova in occasione della predisposizione delle prossime tabelle biennali.

**Il Presidente della Corte  
Dott. Ettore Crisculi**

Genova, 3 maggio 2006.

Al Signor

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

La pianta organica del Tribunale di Genova prevede 40 Giudici onorari di tribunale (GOT) e 12 Giudici onorari aggregati (GOA). Attualmente prestano effettivo servizio n. 33 GOT e n. 7 GOA.

La destinazione e le funzioni di tali giudici è regolata da leggi e regolamenti: Part. 43-bis, Ord. Giud., e la Circ. CSM sulla formazione delle tabelle per il biennio 2006-2007, quelle dei GOT; la legge 22.7.1997, n. 276, e successive modificazioni, nonché la circolare prima citata, quelle dei GOA.

Sull'utilizzazione e sulle funzioni giurisdizionali dei GOA prevede la legge, che riserva esclusivamente ad essi la cognizione di certe categorie di controversie pendenti alla data del 30 aprile 1995. I dirigenti degli Uffici giudiziari non hanno al riguardo alcuna discrezionalità. Le loro funzioni cesseranno quando saranno state definite tutte le cause attualmente pendenti davanti alla 1<sup>a</sup> e alla 2<sup>a</sup> Sezione Stralcio, salvo che una nuova legge non riattribuisca la competenza ai giudici professionali. Attualmente le cause ancora pendenti davanti ai GOA sono circa 550; inizialmente erano oltre 7.500.

Per quanto riguarda i GOT, essi fino a qualche anno fa erano utilizzati unicamente nel settore civile, erano in numero molto più limitato ed esercitavano funzioni giurisdizionali unicamente nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari oppure per certe categorie di affari di minore rilevanza.

Da circa due anni i GOT, sia pure in misura molto limitata, sono stati destinati anche alle Sezioni penali dibattimentali. Attualmente prestano servizio a quelle Sezioni n. 6 GOT dei n. 33 in servizio. Prima i giudici ordinari erano sufficienti a fronteggiare il flusso dei processi che annualmente venivano iscritti nei ruoli delle tre Sezioni e l'esigenza di utilizzare i magistrati onorari non esisteva. La necessità del ricorso ai GOT è sorta prepotentemente in coincidenza con l'iscrizione a ruolo dei tre maxiprocessi per i fatti del G8, con la maturazione di altri complessi difficili e delicati processi penali di competenza del tribunale in composizione collegiale e con l'aumento esponenziale delle sopravvenienze annuali verificatosi dopo che la Procura della Repubblica si è liberata dal peso delle indagini relative ai predetti fatti del G8.

E' accaduto, così, che ben 3 collegi su 5 delle Sezioni penali e, quindi, ben 9 giudici sui 21 destinati al settore penale dibattimentale, si sono venuti a trovare, per la durata di almeno due anni, pressoché totalmente impegnati nella celebrazione dei tre maxiprocessi. Un quarto collegio è impegnato, per un tempo notevolmente lungo, nella trattazione di un altro delicato processo per gravi reati a carico di uomini delle istituzioni e di altri che matureranno. I restanti giudici dovranno fronteggiare l'enorme massa dei processi penali monocratici e collegiali, c.d. ordinari, ossia di normale gravità. ammontanti a circa 4.550 all'anno.

E' da siffatta eccezionale situazione che è sorta l'impellente e non eludibile necessità dell'impiego dei GOT per la celebrazione di almeno una parte dei processi minori, la trattazione dei quali non sia loro preclusa da disposizioni di legge o regolamento. Impiego che, certo, non consentirà lo smaltimento delle nuove sopravvenienze, ma che in certo qual modo e in una certa misura attenuerà la gravità della situazione. L'alternativa sarebbe quella di "congelare" la massima parte dei processi, con conseguenze gravissime per la collettività, per le parti offese e per gli stessi avvocati.

Né è possibile porre rimedio alla grave situazione descritta mediante la destinazione alle sezioni penali dibattimentali di giudici di altri settori del Tribunale, perché una misura di questo genere o è giuridicamente non praticabile (quale quella di distogliere dalle loro funzioni i giudici del lavoro, i giudici della Sezione GIP o quelli addetti al riesame) o metterebbe in crisi altri delicati settori, quali quelli della giustizia civile, i cui mali sono a tutti noti.

Ho cercato di ottenere l'applicazione distrettuale o extradistret-

tuale al Tribunale di giudici di altri Uffici; ma le istanze avanzate, benché esaurientemente motivate, sono state respinte, sia a livello locale che a livello centrale.

Comunque, l'utilizzazione dei GOT è presso il Tribunale di Genova nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge; è motivata da esigenze ed emergenze eccezionali: e sarà ridimensionata non appena l'eccezionale sfavorevole congiuntura sarà superata. E' bene tenere presente, tuttavia, che fino a quando sarà previsto un organico di 40 GOT per il Tribunale di Genova (e in generale un

organico pari al 50% dei giudici ordinari), l'utilizzazione dei giudici onorari, per quanto possa essere contenuta al massimo, non sarà evitabile.

Dichiaro la mia disponibilità a qualsiasi ulteriore chiarimento e porgo distinti cordiali saluti.

**Il Presidente del Tribunale  
Dott. Antonino Dimundo**

# Antiriciclaggio

*Adempimenti ed obblighi a carico degli avvocati dal 22 aprile 2006  
a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 141/2006*

La pubblicazione (G.U. 7 aprile 2006) del D.M. (Ministero Economia e Finanze) 141/2006 (attuativo del d.lgs. 56/2004) e del Provvedimento UIC 24 febbraio 2006) ha reso vigenti, a partire dal 22 aprile 2006, anche per gli avvocati, gli obblighi in materia di lotta al riciclaggio.

## Identificazione del cliente

L'avvocato è tenuto ad identificare il cliente -ed il soggetto per il quale egli eventualmente opera- mediante un documento valido (si veda anche art. 1, lett. i e art. 2, parte II, istruzioni applicative emanate dall'UIC con provvedimento del 24 febbraio 2006, che danno attuazione alle disposizioni del D.Lgs. 56/2004) ed a conservare le informazioni raccolte in un archivio, (vedi *infra*) (art. 3, c. 1 D.M. 141/2006):

- a) in relazione a ogni prestazione professionale qualora questa abbia a oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a 12.500 euro o,
- b) in presenza di operazioni di valore indeterminato o indeterminabile.

L'obbligo di identificazione scatta quando il legale (art. 2, c. 1, lett. t, D.M. 141/2006):

- i) in nome e per conto di propri clienti **compia** qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare, oppure;
- ii) **assista** i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
  - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
  - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
  - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di depositi e conti di titoli;
  - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
  - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

La nozione di prestazione professionale che emerge dalle istruzioni UIC (art. 1, lett. h, istruzioni applicative emanate dall'UIC con provvedimento del 24 febbraio 2006 cit.) è piuttosto ristretta, essendo definita come "prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità per conto del cliente ovvero nell'assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe".

Si può osservare che, mentre il regolamento del Ministero dell'economia e finanze fa scattare l'obbligo di identificazione nel momento in cui la prestazione professionale ha inizio (articolo 4, comma 1), le istruzioni dell'UIC individuano tale momento nell'accettazione dell'incarico.

L'obbligo di identificazione non scatta, peraltro, quando l'importo dell'operazione è ridotto (fino ai 12.500 euro), a meno che non si tratti di operazioni frazionate che, cumulate, superino quell'importo, o non ci si trovi di fronte a operazioni dal valore indeterminato o indeterminabile, o che presentino comunque profili di sospetto.

I dati relativi all'identificazione debbono essere inseriti entro 30 giorni dall'identificazione, e conservati per 10 anni, in un archivio unico (registro), tenuto (alternativamente) con mezzi informatici o cartacei (si vedano gli artt. 6 e 7, parte II, e gli allegati A e B istruzioni UIC cit., nonché artt. 6 e 8 del D.M. 141/2006). Nel registro devono essere inseriti, oltre i dati identificativi, le informazioni relative: all'attività lavorativa svolta dal cliente, alla tipologia di prestazione professionale fornita (si veda allegato A, istruzioni UIC cit.), al valore della prestazione professionale (art. 1, parte II, istruzioni UIC cit.).

L'obbligo di istituire l'archivio unico sussiste solo nel caso in cui ci siano informazioni da registrare e conservare (art. 3, parte III, istruzioni UIC cit.).

## Disciplina transitoria

In materia di identificazione della clientela è necessario evidenziare la disciplina transitoria. Gli obblighi di identificazione, acquisizione, registrazione e conservazione non si applicano in relazione all'attività professionale per la quale sia stato conferito l'incarico dal cliente prima dell'entrata in vigore del provvedimento Uic citato. Nel caso di rapporti tra cliente e professionista istituiti con un incarico conferito prima dell'incarico e ancora in essere dopo dodici mesi, il professionista ha tempo entro lo scadere del dodicesimo mese per provvedere all'obbligo di identificazione e conservazione.

## Segnalazione dell'operazione sospetta all'UIC

Qualora in relazione alle operazioni descritte ai punti a), b), i), ii) l'avvocato abbia il sospetto di essere in presenza di un'operazione che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate -tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita ed in base agli elementi di conoscenza disponibili- il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni

medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del Codice penale (e quindi di essere in presenza di operazione sospetta di riciclaggio (art. 11 D.M 141/2006), ha l'obbligo di segnalare all'Ufficio italiano cambi (UIC), senza ritardo (art. 9 D.M. 141/2006), e ove possibile prima del compimento, tale operazione.

Sono esonerate dall'obbligo di segnalazione tutte le attività giudiziali e le attività comunque connesse o prodromiche alle attività giudiziali e quelle di esame della posizione giuridica del cliente.

Le disposizioni antiriciclaggio non si applicano agli avvocati nello svolgimento di attività di amministratori, sindaci, membri del consiglio di gestione e del comitato di sorveglianza di società, enti, trust o altre strutture associative.

L'UIC ha stabilito criteri generali e indicatori, nella e, per la individuazione delle operazioni sospette, al fine di consentire anche al professionista non esperto di fenomeni di riciclaggio, di orientarsi (parte IV, artt. 3 e segg., e allegato C, istruzioni UIC cit.) ed ha predisposto un modulo per la segnalazione delle operazioni sospette (allegati D, E istruzioni UIC cit.). Gli indicatori, peraltro, non sono a numero chiuso, ma solo esemplificativi.

La violazione dell'obbligo di identificare il cliente è punita con la multa da 2.582,29 a 12.911,42 Euro.

L'omessa istituzione dell'archivio unico è punita con l'arresto da 6 mesi ad un anno e con l'ammenda da 5.164 a 25.320 Euro.

L'omissione della segnalazione di operazione sospetta è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% fino alla metà del valore dell'operazione.

La comunicazione al cliente, o a terzi, dell'avvenuta segnalazione all'UIC è punita con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da 5.164 a 51.640 Euro.

La violazione di richieste di informazioni dell'UIC è punita con la sanzione da 500 a 25.000 Euro.

La posizione del Consiglio Nazionale Forense è che rimane fuori dall'ampia esimente, ed è soggetto all'obbligo di **segnalazione**, l'attività di assistenza e consulenza che non consiste in una valutazione prettamente giuridica, ma si risolve in una prestazione (**compimento o assistenza**) attinente alle modalità tecniche, economiche, finanziarie, di compimento delle operazioni sospette. Se l'avvocato svolge insieme i due tipi di attività, e nel medesimo contesto fornisce consulenza legale e consulenza "d'affari" (per usare un'espressione semplificante, ma comprensibile) sarà soggetto all'obbligo di segnalazione, non in forza della prestazione di consulenza legale, bensì in forza del compimento dell'altro genere di attività.

Quanto al profilo deontologico, le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge antiriciclaggio non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza e, se poste in essere in buona fede e per le finalità ivi previste, non comportano responsabilità di alcun tipo (civile, penale e amministrativa) per il professionista ovvero per i suoi collaboratori e dipendenti. Sicuramente la normativa in oggetto sposta l'accento sulla funzione collaborativa dell'avvocato con lo Stato, rispetto alla tutela degli affari privati del cliente.

Il provvedimento UIC precisa che nella trasmissione agli organi investigativi destinatari delle segnalazioni, verrà omessa l'indicazione del nominativo del professionista che ha effettuato la segnalazione stessa.

Avv. Alessandro Barca

## Relazione del tesoriere al Conto Consuntivo 2005

Gentili Colleghe ed Egregi Colleghi,

il Conto Consuntivo al 31/12/2005 che il Consiglio sottopone alla Vostra attenzione e approvazione, si chiude con un avanzo di gestione di \_ 138.955,68= tale avanzo è stato portato ad incremento del patrimonio netto.

L'andamento della gestione relativa all'attività dell'Ordine è stato il seguente:

| SPESE                                    | EURO             |
|--|------------------|
| A fronte di un preventivo di spese di    | 838.953,00       |
| ne abbiamo sostenute per                 | 791.202,40       |
| con una differenza in meno di            | <u>47.750,60</u> |
| PROVENTI                                 |                  |
| A fronte di un preventivo di proventi di | 838.953,00       |
| ne abbiamo conseguiti per                | 930.158,08       |
| con un'eccedenza di                      | <u>91.205,08</u> |

L'avanzo di gestione è dovuto sostanzialmente all'aumento, non preventivabile in sede di redazione del conto preventivo, delle entrate per quote iscritti e contributi iscrizione scuola forense, da minori costi sostenuti per spese del personale e fondo incentivazione, e per spese di aggiornamento e ammortamento beni strumentali.

Passando ad un'analisi del Conto Consuntivo si evidenziano: per quanto riguarda il Conto Patrimoniale si registra all'Attivo una liquidità complessiva di € 1.028.354,98 = tra depositi bancari e postali e titoli, compresi € 7.471,71= di cassa contante.

La voce Medaglie (€ 4.347,44=) rappresenta il valore di 28 medaglie di bronzo e 18 d'argento e 9 d'oro, con impresso lo

## SEMINARIO ANTIRICICLAGGIO

**LUNEDÌ 5 GIUGNO 2006  
ore 17,00 - SALA QUADRIVIUM**

**INTRODUCE**

**Stefano Savi**

*Presidente del Consiglio dell'Ordine degli  
Avvocati di Genova*

**RELATORI:**

**Guido Alpa**

*Presidente del Consiglio Nazionale Forense*

**Bruno De Carolis**

*Capo Consulenza Legale  
Ufficio Italiano Cambi*

**PARTECIPAZIONE LIBERA**



stemma del Consiglio, destinate alla cessione agli iscritti o a farne omaggio a personalità.

I Crediti verso iscritti ammontano a € 173.678,46= così ripartiti:

- per quote anno 2005 ancora da incassare al 31/12/2005 € 89.540,00=;

- per quote anni precedenti da incassare (1999-2000-2001-2002-2003-2004) € 84.138,45=.

Le Attività a breve termine comprendono € 8.225,64= per ratei attivi relativi a interessi su titoli maturati al 31/12/2005, € 546,00 per crediti per quote di partecipazione versate dai colleghi per la pubblicazione di necrologi.

I Mobili, gli Arredi e la Macchine per ufficio che risultano dall'inventario al 31/12/2005 in complessive € 254.819,10, hanno subito un incremento, rispetto l'anno precedente, di € 2.688,00 in quanto nel corso dell'esercizio si è provveduto a completare l'arredo degli uffici anche al fine di un continuo adeguamento della nostra struttura alle normative in materia di sicurezza.

La voce Biblioteca compare all'Attivo per il valore simbolico di € 0.01=.

La Disponibilità del conto corrente CA.RI.GE n° 749 al 31/12/2005 ammonta a € 20.086,65= e, come già evidenziato nei precedenti esercizi, si tratta di un conto utilizzato per la gestione di somme versate dagli iscritti a titolo di erogazioni liberali - di volta in volta versate in questo conto- che sono gestite da questo Ordine per finalità assistenziali quale, in particolare, l'assistenza straordinaria ai colleghi che non possono usufruire dei contributi assistenziali della Cassa forense. Tali somme appaiono nel conto Patrimoniale al Passivo in un Fondo di accantonamento denominato "Fondo erogazioni liberali" intitolato all'Avv. Giovanni Battista De Gregori ed ammonta ad € 20.657,64; i due importi non coincidono relativamente a una somma da incassare al 31/12/05.

La Disponibilità del conto "Scuola Forense", si riferisce a contributi riscossi al 31/12/2005 per la partecipazione ai corsi di preparazione all'esame di abilitazione al netto di spese già pagate per il corso stesso. Tale voce, che ammonta a € 94.588,10 trattandosi di somme gestite da questo Ordine per finalità specifiche, viene compensata da un Fondo accantonamento iscritto al Passivo, di cui parleremo in seguito.

Al Passivo del Conto Patrimoniale abbiamo fra le passività a breve termine:

Debiti verso il C.N.F. per € 86.369,28 per contributo anno 2005 da pagarsi nel 2006, e debiti relativi ai contributi previdenziali e alle ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale per € 14.063,29 relative il mese di Dicembre 2005, i cui versamenti sono stati effettuati nel Gennaio 2006.

Nei debiti diversi è compreso per € 1.267,00 l'importo dell'I-RAP di competenza del mese di Dicembre 2005 il cui versamento è stato effettuato nel successivo mese di Gennaio 2006; è compreso l'accantonamento di € 11.707,00 per gli anni 2003, 2004 e 2005, per spese da corrispondere al Comune di Genova per riscaldamento e spese condominiali relative ai nostri locali per le quali non è ancora pervenuta la richiesta di pagamento. Sono compresi, inoltre, debiti verso fornitori per € 20.293,68.

I Fondi Ammortamento subiscono un incremento rispetto l'anno precedente di € 37.264,33= per gli ammortamenti calcolati sui cespiti ancora non completamente ammortizzati, applicando le aliquote del 12% e 18% per i mobili e arredi, l'aliquota del 25% per le macchine elettroniche del 20% per gli impianti e del 100% nel caso di beni di modesto valore unitario o beni di veloce obsolescenza; le spese pluriennali sono state ammortizzate con l'aliquota del 20% in conto per € 2.718,00.

Il Fondo Accantonamento Indennità di Liquidazione dipen-

**G E M E L L A G G I O**  
**Il 29 marzo 2006, a Genova, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova Stefano Savi e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siviglia (Spagna) Alfonso Martinez del Hoyo hanno siglato un accordo di gemellaggio per sviluppare rapporti culturali e promuovere la cooperazione giuridica tra i due Consigli.**

denti subisce un incremento rispetto l'anno precedente da € 39.089,94 a € 52.450,70= in quanto è stato incrementato per € 13.360,76= (come riportato tra le spese) a fronte dell'adeguamento del FONDO TFR dei dipendenti al 31/12/2005. Ricordiamo che l'organico è attualmente composto da 6 dipendenti a tempo pieno di cui uno con contratto a termine e da 1 dipendente a tempo parziale indeterminato.

Il Fondo Disponibilità Scuola Forense, del quale Vi abbiamo già parlato illustrando le voci dell'Attivo, è relativo all'accantonamento delle spese per il corso di Scuola Forense per l'anno 2005 e dei contributi già versati al 31/12/2005 come diritti d'iscrizione al corso sul conto Carige n. 3338 di cui abbiamo parlato in precedenza. La gestione della Scuola Forense, pur essendo un'attività separata rispetto all'attività ordinaria gestita dall'Ordine, rimane pur sempre nell'ambito delle attività istituzionali di competenza dell'Ordine stesso; tale attività comporta generalmente per ogni corso un disavanzo fra le spese sostenute (docenti e servizi vari) e le entrate (quote d'iscrizione al corso) che deve essere coperto dall'Ordine stesso: per l'anno 2005 è stimato un pareggio.

Gli Avanzi netti di gestione che assommano a complessivi € 961.580,86=, come evidenziato nel Conto Patrimoniale, sono costituiti dalle somme algebriche dei risultati degli esercizi dal 1987 al 2005.

Per quanto riguarda il Conto Economico si ritiene sufficientemente dettagliata l'esposizione delle cifre in esso indicate con l'unica eccezione della voce Sopravvenienze Passive per complessive € 2.842,05=, che consistono in quote di iscrizione all'Albo di anni precedenti, divenute inesigibili.

#### Preventivo 2006

Il preventivo dell'anno 2006, a Voi sottoposto, prospetta costi di gestione per € 887.000,00.

Correlativamente i proventi di gestione sono stati stimati complessivamente, in modo prudenziale, per pari importo, considerando un lieve incremento per le quote associative e per i diritti di taratura parcelle.

Nella redazione del bilancio di previsione si è tenuto conto che il Consiglio ha deliberato di non aumentare le quote per l'anno 2006 e che saranno, inoltre, mantenute invariate la tassa di liquidazione delle parcelle pari al 3% dell'importo liquidato, la tassa per il rilascio di certificati e quella per rilascio dei tesserini di riconoscimento.

Durante l'esercizio 2006 dovranno essere effettuati ulteriori investimenti per aggiornamento software già programmati, per un totale € 26.000,00.

Sottoponiamo quindi alla vostra approvazione il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2005, nonché del Bilancio Preventivo dell'esercizio 2006.

Resto in ogni modo a vostra disposizione, in sede dell'assemblea, per ogni ulteriore chiarimento che riterrete opportuno.

**Il Tesoriere, Avv. Emanuele Basso**

# Modifiche al Codice deontologico approvate dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 27 gennaio 2006\*

\* a cura dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense

## CODICE DEONTOLOGICO TESTO VIGENTE

**ARTICOLO 7**  
Dovere di fedeltà  
E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.  
Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.

**ARTICOLO 10**  
Dovere di indipendenza  
Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.  
I. L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.  
II. L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.  
III. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che stabilisca con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività.

**ARTICOLO 13**  
Dovere di aggiornamento professionale  
E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l'attività.  
I. L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.

**ARTICOLO 14**  
Dovere di verità  
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere.  
I. L'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false.  
II. L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.

## CODICE DEONTOLOGICO **TESTO MODIFICATO**

**ARTICOLO 7**  
Dovere di fedeltà  
E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.  
I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.  
II. L'avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere.

**ARTICOLO 10**  
Dovere di indipendenza  
Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.  
I. L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.  
II. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che stipuli con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività.

**ARTICOLO 13**  
Dovere di aggiornamento professionale  
E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l'attività.  
I. L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.  
II. E' dovere deontologico dell'avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.

**ARTICOLO 14**  
Dovere di verità  
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore.  
I. L'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false.  
II. L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimenti richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.



## ARTICOLO 15

Dovere di adempimento previdenziale e fiscale

L'avvocato deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.

I. In particolare l'avvocato è tenuto a corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli organi forensi e all'ente previdenziale.

## ARTICOLO 16

Dovere di evitare incompatibilità

E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'Ordine.

I. Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno

## ARTICOLO 17

Informazioni sull'esercizio professionale

E' consentito all'avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e riservatezza.

L'informazione è data con l'osservanza delle disposizioni che seguono.

I. Quanto ai mezzi di informazione:

A) devono ritenersi consentiti:

- i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
- le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo posta a soggetti determinati (è da escludere la possibilità di proporre questionari o di consentire risposte prepagate);
- gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i repertori e i bollettini con informazioni giuridiche (ad esempio con l'aggiornamento delle leggi e della giurisprudenza);
- i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall'articolo 18 del codice deontologico forense);
- i siti e le reti telematiche (Internet), purché propri dell'avvocato o di studi legali associati o di società di avvocati, nei limiti della informazione, e previa segnalazione al Consiglio dell'Ordine. Con riferimento ai siti già esistenti l'avvocato è tenuto a procedere alla segnalazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza entro 120 giorni.

B) Devono ritenersi vietati:

- i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
- i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in genere;
- i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione di opuscoli o carta da lettere o volantini a collettività o a soggetti indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi in luoghi pubblici o distribuzione in locali, o sotto i parabrezza delle auto, o negli ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni pubblicitari, testimonial, e così via);
- le sponsorizzazioni;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non specificatamente richieste;
- l'utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze gratuite, in proprio o su siti di terzi.

C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente approvati dal Consiglio dell'Ordine (in relazione alla modalità e finalità previste):

- i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi professionali.

II - Quanto ai contenuti della informazione:

## ARTICOLO 15

Dovere di adempimento previdenziale e fiscale

L'avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.

## ARTICOLO 16

Dovere di evitare incompatibilità

E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine.

I. L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.

II. Costituisce infrazione disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.

## ARTICOLO 17

Informazioni sull'attività professionale

L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.

Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività.

Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.

Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.

In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.

I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati, previa approvazione del Consiglio dell'ordine del luogo di svolgimento dell'evento.

II - E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

III - E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.

IV - E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

## ARTICOLO 17 bis

Mezzi di informazione consentiti

L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi:

1) la carta da lettera, i biglietti da visita e le brochures informative, previa, per queste ultime, approvazione del Consiglio dell'ordine dove lo studio ha la sede principale.

In essi devono essere indicati:

- o) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
- o) il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;

A) Sono consentiti e possono essere indicati i seguenti dati:  
 - i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli e libri pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant'altro relativo alla persona, limitatamente a ciò che attiene all'attività professionale esercitata);  
 - le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche defunti, attività prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi secondarie, orari di apertura);  
 - l'indicazione di un logo;  
 - l'indicazione della certificazione di qualità (l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).

B) E' consentita inoltre l'utilizzazione della rete Internet e del sito web per l'offerta di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi:

- indicazione dei dati anagrafici, P.Iva e Consiglio dell'Ordine di appartenenza;  
 - impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico, con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione;

- indicazione della persona responsabile;  
 - specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei massimali;  
 - indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione dei corrispettivi;

C) Devono ritenersi vietati:

- i dati che riguardano terze persone;  
 - i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il consenso dei clienti);  
 - le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge);  
 - i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l'annuncio che la prima consultazione è gratuita);  
 - le percentuali delle cause vinte o l'esaltazione di meriti;  
 - il fatturato individuale o dello studio;  
 - le promesse di recupero;  
 - l'offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 del codice deontologico).

III- E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

o) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.

Possono essere indicati soltanto:

o) i titoli accademici;  
 o) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;  
 o) l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;  
 o) il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie;  
 o) i settori di esercizio dell'attività professionale (civile, penale, amministrativo, tributario) e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, con il limite di non più di tre materie;  
 o) le lingue conosciute;  
 o) il logo dello studio;  
 o) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;  
 o) l'eventuale certificazione di qualità dello studio (l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato).

2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste all'ingresso dell'immobile ove è ubicato lo studio dell'avvocato e presso la porta di accesso allo studio, con la sola indicazione della presenza dello studio legale, dei professionisti che lo compongono e della sua collocazione all'interno dello stabile;

3) gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le riviste e le pubblicazioni in materie giuridiche;

4) i siti web con domini propri e direttamente riconducibili all'avvocato, allo studio legale associato, alla società di avvocati sui quali gli stessi operano una completa gestione dei contenuti e previa comunicazione al Consiglio dell'ordine di appartenenza. Nel sito deve essere riportata l'indicazione del responsabile nonché i dati previsti dall'art. 17 e dal punto 1) dell'art. 17 bis. Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

Possono essere indicati i dati consentiti per i mezzi previsti al precedente paragrafo 1).

## ARTICOLO 18

### Rapporti con la stampa

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.

I - Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse dello stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa, che non siano coperte dal segreto di indagine.

II - Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso, perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità personale.

## ARTICOLO 18

### Rapporti con la stampa

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.

I - Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.

II - In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.

III \_ E' consentito all'avvocato, previo parere favorevole del Consiglio dell'ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.

## ARTICOLO 20

Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive. Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi.

I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della regola deontologica.

## ARTICOLO 20

Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive. Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi.

I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della regola deontologica.

## ARTICOLO 21

Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti

L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.

I - Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso di un titolo professionale in mancanza dello stesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione: dell'infrazione risponde anche il collega che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare.

## ARTICOLO 21

Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti

L'iscrizione all'albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.

I - Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.

II \_ Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.

III - L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.

IV - L'iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.

## ARTICOLO 22

Rapporto di colleganza

L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

I - L'avvocato è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa del collega.

II - L'avvocato, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa del collega; tuttavia è obbligo dell'avvocato informare appena possibile il Consiglio dell'Ordine delle iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del collega per consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione può essere anche successiva.

III - L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.

## ARTICOLO 22

Rapporto di colleganza

L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

I. L'avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle sue richieste di informativa.

II. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.

III - L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.

## ARTICOLO 23

Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.

In particolare, nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.

I - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in

## ARTICOLO 23

Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.

Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.

I - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e



ogni altra occasione di incontro con i colleghi.

II - L'avvocato deve opporsi alle richieste processuali avversarie di rinvio delle udienze, di deposito documenti o quant'altro, quando siano irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte assistita.

III - L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere dal proprio assistito le spese e gli onorari liquidati in sentenza a favore del collega avversario.

IV - Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto.

V - Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato può collaborare con i difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.

VI - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il proprio co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.

#### ARTICOLO 24

Rapporti con il Consiglio dell'Ordine

L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.

I - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

II - Tuttavia, qualora il Consiglio dell'Ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.

III - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'Ordine deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse della collettività professionale.

#### ARTICOLO 28

Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega. Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.

I. E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.

II. E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

III. L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.

IV. L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva

in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.

II - L'avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita.

III - Il difensore, che riceva l'incarico di fiducia dall'imputato, è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al difensore d'ufficio per l'attività professionale eventualmente già svolta.

IV - Nell'esercizio del mandato l'avvocato può collaborare con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.

V - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.

VI - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.

#### ARTICOLO 24

Rapporti con il Consiglio dell'ordine

L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.

I - Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

II - Qualora il Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.

III - L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'ordine deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse generale.

IV - L'avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell'ordine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l'apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali.

#### ARTICOLO 28

Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega. Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.

I. E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.

II. E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

III. L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.

di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.

#### ARTICOLO 29

Notizie riguardanti il collega

L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario, e così l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona, è tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di causa.

I – L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità.

#### ARTICOLO 30

Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega

Salvo diversa pattuizione, l'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.

#### ARTICOLO 37

Conflitto di interessi

L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

I – Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un proprio assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.

II – L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi.

III – L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale.

#### ARTICOLO 40

Obbligo di informazione

L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e della importanza della controversia o dell'attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzioni possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qual volta l'assistito ne faccia richiesta.

I. Se richiesto è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.

II. E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli.

III. Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato.

#### ARTICOLO 43

Richiesta di pagamento

Di norma l'avvocato richiede alla parte assistita l'anticipazione

#### ARTICOLO 29

Notizie riguardanti il collega

L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che l'uso di tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto.

I – L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega.

#### ARTICOLO 30

Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega

L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l'adempimento.

#### ARTICOLO 37

Conflitto di interessi

L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

I – Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.

II – L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.

#### ARTICOLO 40

Obbligo di informazione

L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.

I. Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.

II. E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione.

III. Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di questi.

#### ARTICOLO 43

Richiesta di pagamento

delle spese e il versamento di adeguati acconti sull'onorario nel corso del rapporto e il giusto compenso al compimento dell'incarico.

I - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta e comunque eccessivi.

II - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto formale riserva.

III - L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento di particolari prestazioni il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.

IV - È consentito all'avvocato concordare onorari forfettari in caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza, purché siano proporzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi inderogabili di legge.

Durante lo svolgimento del rapporto professionale l'avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell'incarico.

I - L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.

II - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta.

III - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.

IV - L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento di prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.

V - È consentito all'avvocato concordare onorari forfettari per le prestazioni continuative solo in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale, purché siano proporzionali al prevedibile impegno.

**ARTICOLO 44**

**Compensazione**

L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.

I - Al di fuori dei casi indicati ovvero in caso di contestazione l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.

**ARTICOLO 44**

**Compensazione**

L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.

I - In ogni altro caso, l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.

**ARTICOLO 48**

**Minaccia di azioni alla controparte.**

L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita, quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.

I - Qualora si ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, è opportuno precisare che la controparte può essere accompagnata da un legale di fiducia.

II - È consentito l'addebito a controparte di competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale, purché a favore del proprio assistito.

**ARTICOLO 48**

**Minaccia di azioni alla controparte**

L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.

I - Qualora ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, l'avvocato deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.

II - L'addebito alla controparte di competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale è ammesso, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio assistito.

**ARTICOLO 51**

**Assunzione di incarichi contro ex- clienti**

L'assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia comunque possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente acquisite.

I - La ragionevolezza del termine deve essere valutata anche in relazione all'intensità del rapporto clientelare

**ARTICOLO 51**

**Assunzione di incarichi contro ex- clienti**

L'assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito.

I - L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in



## ARTICOLO 55

## Arbitrato

L'avvocato che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità.

I – Per assicurare il rispetto dei doveri di indipendenza e imparzialità, l'avvocato non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato dalle parti né come presidente, quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti che possono pregiudicare l'autonomia. In particolare dell'esistenza di rapporti professionali con una delle parti l'arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all'incarico ove ne venga richiesto.

II – In ogni caso, l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto ed ogni rapporto particolare di collaborazione con i difensori, che possano incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.

controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi.

## ARTICOLO 55

## Arbitrato

L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

I - L'avvocato non può assumere la funzioni di arbitro quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti.

II – L'avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.

III – L'avvocato che sia stato richiesto di svolgere la funzione di arbitro deve dichiarare per iscritto, nell'accettare l'incarico, l'inesistenza di ragioni ostative all'assunzione della veste di arbitro o comunque di relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti. Diversamente, deve specificare dette ragioni ostative, la natura e il tipo di tali relazioni e può accettare l'incarico solo se le parti non si oppongono entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

IV – L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre:

- ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
- non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
- non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

## ARTICOLO 57

## Elezioni forensi

L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.

## ARTICOLO 57

## Elezioni forensi

L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.

I – E' vietata ogni forma di propaganda elettorale o di iniziativa nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.

II – Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti conte-

**Il 1° Aprile a Saint Tropez si è svolta la Conferenza Regionale dei Presidenti degli ordini Forensi del sud est della Francia e della Corsica, con la partecipazione dei Presidenti della Conference des Batonniers nazionale e regionale e del Presidente della Federazione degli Ordini d'Europa.**

**Invitati, hanno partecipato alla stessa, il nostro Ordine, quello di San Remo e quello di Chiavari.**

**Il Presidente dell'Ordine di Genova è intervenuto per portare il saluto del Consiglio con l'auspicio di un'intensificazione dei rapporti utile per la circolazione delle informazioni e per dare fondamento alla integrazione per gli Avvocati d'Europa basata sulla condivisione di principi che caratterizzano la professione Forense.**

**Il Presidente ha altresì portato alla conferenza il saluto del Presidente del CNF Prof. Avv. Guido Alpa e l'auspicio, da questi espresso, di poter organizzare una conferenza in Liguria con il patrocinio del CNF e la partecipazione degli Ordini Liguri e di quelli Francesi.**

**Si è svolto un approfondito dibattito sul mandato di cattura Europeo e sulle figure dei giuristi d'impresa nel corso del quale i nostri rappresentanti sono intervenuti per illustrare la situazione italiana.**

# Scuola Forense Mauro De André

Lezioni Giugno - Settembre 2006

Le lezioni si svolgono presso l'Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza

|                                      |                        |  |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| <b>GIUGNO</b>                        |                        |  |
| <b>9 giugno</b><br>14.30 - 16.30     | Diritto penale         | Prof. Paolo Pisa<br>Furto, rapina ed estorsione: analisi di casi giurisprudenziali   |
| 16.30 - 18.30                        | Diritto civile         | Avv. Patrizia Petrelli - Il risarcimento del danno non patrimoniale  |
| <b>16 giugno</b><br>14.30 - 16.30    | Diritto penale         | Avv. Bruno Lo Monaco<br>Reati sessuali: aspetti teorici ed accertamento processuale  |
| 16.30 - 17.30                        | Diritto civile         | Prof. Avv. Carlo Rossello<br>Risarcimento del danno contrattuale e rimedi concorrenti o alternativi  |
| 17.30 - 18.30                        | Diritto amministrativo | Avv. Luigi Cocchi<br>Il riparto della giurisdizione in materia di pubblici servizi   |
| <b>30 giugno</b><br>14.30 - 16.30    | Diritto civile         | Correzione prova del 6 maggio  |
| 16.30 - 17.30                        | Procedura civile       | Avv. Francesco Daneri / L'esecutività della sentenza di primo grado  |
| 17.30 - 18.30                        | “ “                    | Prof. S. La China - Avv. T. Galletto/Correzione prova del 13 maggio  |
| <b>LUGLIO</b>                        |                        |  |
| <b>7 luglio</b><br>14.30 - 16.30     | Diritto penale         | Prof. Paolo Pisa / Correzione prova del 27 maggio  |
| 16.30 - 18.30                        | Diritto civile         | Correzione prova del 20 maggio   |
| <b>14 luglio</b><br>14.30 - 16.30    | Diritto penale         | Avv. Stefano Savi<br>Reati a tutela dell'incolumità pubblica (incendio, disastro, etc.)  |
| 16.30 - 17.30                        | Diritto tributario     | Prof. Avv. Remo Dominici - Le sanzioni tributarie non penali   |
| 17.30 - 18.30                        | Procedura penale       | Prof. V. Fanchiotti - Prof. F. Della Casa/Correzione prova del 17 giugno   |
| <b>21 luglio</b><br>14.30 - 16.30    | Procedura civile       | Avv. Ivano Cavanna<br>Il processo cautelare nel rito ordinario e nel rito societario   |
| 16.30 - 17.30                        | Diritto amministrativo | Correzione prova del 10 giugno   |
| 17.30 - 18.30                        | Diritto civile         | Avv. Alberto Cuomo Ulloa - Il possesso, i suoi effetti, la sua tutela  |
| <b>SETTEMBRE</b>                     |                        |  |
| <b>15 settembre</b><br>14.30 - 16.30 | Procedura penale       | Avv. Luigi Rubino - Procedure speciali in generale   |
| 16.30 - 18.30                        | Diritto penale         | Prof. Paolo Pisa - Novità legislative  |
| <b>22 settembre</b><br>14.30 - 16.30 | Diritto penale         | Avv. Stefano Savi / Correzione prova dell' 8 luglio  |
| 16.30 - 17.30                        | Diritto amministrativo | Correzione prova del 15 luglio   |
| 17.30 - 18.30                        | Procedura civile       | Prof. S. La China, Avv. T. Galletto/Correzione prova del 1° luglio   |
| <b>29 settembre</b><br>14.30 - 16.30 | Procedura penale       | Avv. Bruno Lo Monaco - Il rito abbreviato  |
| 16.30 - 18.30                        | Diritto civile         | Avv. ti Vigotti e Cataldo - La responsabilità patrimoniale del debitore e le cause legittime di prelazione. I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale |

## Prove scritte Giugno - Settembre 2006

Le prove si svolgono il sabato dalle 8,30 alle 13,30 presso la Facoltà di Giurisprudenza

|                  |                                    |   |
|------------------|------------------------------------|---|
| <b>GIUGNO</b>    |                                    |   |
| 10               | Diritto amministrativo             | Correzione 21 luglio ore 16.30 - 17.30    |
| 17               | Atto giudiziario in materia penale | Correzione 14 luglio ore 17.30 - 18.30    |
| <b>LUGLIO</b>    |                                    |   |
| 1                | Atto giudiziario in materia civile | Correzione 22 settembre ore 17.30 - 18.30 |
| 8                | Diritto penale (Avv. Savi)         | Correzione 22 settembre ore 14.30 - 16.30 |
| 15               | Diritto amministrativo             | Correzione 22 settembre ore 16.30 - 17.30 |
| 22               | Diritto civile (Avvocati)          | Correzione 13 ottobre ore 14.30 - 16.30   |
| <b>SETTEMBRE</b> |                                    |   |
| 16               | Atto giudiziario in materia civile | Correzione 17 novembre ore 16.30 - 17.30  |
| 23               | Diritto amministrativo             | Correzione 17 novembre ore 17.30 - 18.30  |
| 30               | Diritto civile (Avvocati)          | Correzione 24 novembre ore 16.30 - 18.30  |